

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

### Libro IX - Impugnazioni Titolo I - Disposizioni generali

#### **Art. 588 Sospensione della esecuzione**

1 Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti.

2. Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo.